

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* dell'11 aprile 2011, n. 16.

Nota all'art. 5, comma 1:

Il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1995, n. 60, abrogato dal comma che si annota, recava "Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione."

(2012.14.1007)008**DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 20.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei

dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche e integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab. del 10 maggio 2011, recante "Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5", e i successivi atti esplicativi n. 89636/Gab del 7 giugno 2011 e n. 105623/Gab del 7 luglio 2011 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle autonomie locali;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione del Dipartimento regionale delle autonomie locali con cui per ciascun procedimento amministrativo di cui all'allegato b) si motiva sulle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, richie-

sto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa di adozione del regolamento;

Visto il parere n. 2247/2011 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle A) e B) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale delle autonomie locali abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento regionale delle autonomie locali, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quando stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento o da altra fonte per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio del Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica competente a formulare la proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti di competenza del Dipartimento delle autonomie locali abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo

medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio del Dipartimento regionale delle autonomie locali deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale delle autonomie locali tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 6.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 61.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Acquisto beni di consumo	Area 1 - Affari generali, relazioni esterne e comunicazione	L.r. n. 28/1962; L.r. n. 7/1971; L.r. n. 2/1978	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
2	Adempimenti connessi alla manutenzione ordinaria e riparazioni	Area 1 - Affari generali, relazioni esterne e comunicazione	L.r. n. 28/1962; L.r. n. 7/1971; L.r. n. 2/1978	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
3	Adempimenti connessi alle spese urgenti ed indifferibili per ripristino condizioni di igiene e sicurezza	Area 1 - Affari generali, relazioni esterne e comunicazione	L.r. n. 81/2008	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
4	<i>Sommatoria esecutoria per</i> Nomina commissari straordinari in sostituzione del sindaco o del Presidente della provincia, giunta e/o consiglio comunale, provinciale e/o circoscrizionale	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	L.r. n. 16/1963 (O.R.EE.LL.), artt. 53, 55, 143, 145; L.r. n. 84/1976, art. 9	D'ufficio	Decreto presidenziale	60
5	<i>Sommatoria esecutoria per</i> Nomina commissari nel caso di annullamento elezioni	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	D.P.Reg. n. 3/1960, art. 56	D'ufficio	Decreto assessoriale	60
6	Nomina commissari ad acta per esecuzione di sentenze	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	Regio decreto n. 1054/1924; D.P.R. n. 1199/1971	D'ufficio	Decreto assessoriale/dirigenziale	60
7	Istruttoria degli esposti e segnalazioni relative alla legittimità degli atti inerenti l'assetto organizzativo e funzionale degli enti locali	Servizio 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali	L.r. n. 10/91, art. 2, commi 2, 3, 4, e s.m.i.	Di parte	Atto chiusura procedimento	60
8	Istruttoria degli esposti provenienti da privati, amministratori locali e organi giudiziari nei confronti degli organi degli enti locali	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 10/91, art. 2, commi 2, 3, 4, e s.m.i.	Di parte	Atto chiusura procedimento	60
9	Procedura finalizzata al conferimento di incarichi sostitutivi	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 10/91, art. 2, commi 2, 3, 4, e s.m.i.	D'ufficio/ di parte	Decreto del dirigente generale	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
10	Procedura finalizzata al conferimento di incarichi sostitutivi connessi alla gestione finanziaria degli Enti locali (rendiconti della gestione, bilanci di previsione e salvaguardia equilibri di bilancio)	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 16/1963 (O.R.EE.LL.), art. 109 bis; L.r. n. 44/1991, artt. 24 e 26; D.Lgs. n. 267/2000	D'ufficio	Decreto del dirigente generale	60
11	Nomina commissari provveditori per accertate gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 44/1991, art. 27	D'ufficio	Decreto assessoriale	60
12	Emanazione circolari per la presentazione di istanze da parte degli enti locali di ammissione a contributi	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	D'ufficio	Circolare	60
13	Istruttoria delle rimodulazioni dei progetti dei comuni per l'erogazione dei contributi straordinari a seguito di decreto assessoriale	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	Di parte	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
14	Erogazione riserve assegnate per legge sul Fondo delle autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76; L.r. n. 7/2011, art. 3 e s.m.i.	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
15	Acquisti per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 1/2009, art. 6, commi 7 e 8	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
16	Criteri di riparto del Fondo ordinario delle Autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76; L.r. n. 7/2011, art. 3, e s.m.i.	D'ufficio	Decreto assessoriale	60
17	Aperture di credito verso Prefetti per spese elettorali	Servizio 5 - Ufficio elettorale	L.r. n. 47/1977	D'ufficio	Ordine di accreditamento	60

Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Variazioni territoriali - Referendum	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	L.r. n. 30/2000, artt. 8, 9 e 10	Di parte	Decreto assessoriale	150
2	Definizione rapporti patrimoniali e finanziari tra comuni a seguito di variazione territoriale	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	L.r. n. 30/2000, art. 11	Di parte	Decreto presidenziale	150
3	Ispezioni di carattere amministrativo-contabile nei confronti degli Enti locali	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli Enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 44/1991, artt. 25 e 26	Di parte	Atto chiusura procedimento	120
4	Istruttoria delle istanze degli Enti locali per l'erogazione dei contributi a seguito di circolare	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	Di parte	D.R.S. - Mandato di pagamento	150
5	Emanazione bandi contributi straordinari	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	D'ufficio	Decreto assessoriale	90
6	Istruttoria delle istanze dei comuni per l'assegnazione di contributi straordinari	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	Di parte	D.R.S. - Mandato di pagamento	90
7	Acquisto forniture elettorali per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (spese per funzionamento dell'ufficio elettorale regionale e materiale, tra cui urne, buste, carta per stampa schede, pubblicazioni etc.)	Servizio 5 - Ufficio elettorale	D.P.Reg. n. 3/1960; L.r. n. 14/1969, art. 23; L.r. n. 18/1989; L.r. n. 7/1992; L.r. n. 35/1997 e s.m.i.	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	150

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione

siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

(2012.14.1008)008

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 21.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;